

**Oggetto:** Indennità Covid 19. Decreto-Legge n. 34/2020 (decreto c.d. "Rilancio"). Proroga dell'indennità 600 euro ai beneficiari di Marzo 2020 e nuove categorie per Aprile 2020.

Come è noto, il Decreto-Legge n. 34/2020 (c.d. "Decreto Rilancio Italia"), all'articolo 84, co. 1, ha previsto, in favore dei beneficiari per il mese di Marzo 2020 delle c.d. "indennità 600 euro" di cui agli artt. 27 e ss. del D.L. n. 18/2020 (c.d. "Cura Italia"), l'erogazione della stessa indennità Covid-19 anche per il mese di Aprile.

Il medesimo Decreto-Legge ha previsto, al comma 8 dell'articolo 84, ulteriori quattro tipologie di lavoratori per i quali è previsto un bonus di 600 euro per le mensilità di Marzo, Aprile e Maggio 2020.

#### **Proroga dell'indennità per il mese di Aprile 2020**

Per i soggetti di cui agli articoli 27 (liberi professionisti e co.co.co.), 28 (artigiani, commercianti e CD/CM), 29 (stagionali del turismo e stabilimenti termali) e 30 (operai agricoli), del Decreto-Legge n. 18/2020, è prevista, ai sensi dell'articolo 84 del D.L. "Rilancio", l'erogazione di una indennità pari a 600 euro anche per la mensilità di Aprile.

Anche per i lavoratori appartenenti al **settore dello spettacolo** il medesimo D.L. n. 34/2020, riconosce una indennità pari a 600 euro per i mesi di Aprile e Maggio 2020, sulla base di due differenti categorie:

1) lavoratori che hanno già fruito per il mese di Marzo dell'indennità di cui all'articolo 38 del D.L. n. 18 del 2020. Questi lavoratori **non devono** presentare una nuova domanda per ottenere l'indennità per il mese di Aprile;

2) lavoratori iscritti al Fondo pensioni **Lavoratori dello spettacolo** con almeno sette contributi giornalieri versati nel 2019, da cui deriva un reddito non superiore a 35.000 euro. Questi lavoratori dello spettacolo, poiché nuova categoria non contemplata dal citato D.L. n. 18/2020, **devono** presentare apposita domanda all'INPS.

Per il riconoscimento delle indennità predette, i lavoratori dello spettacolo non devono essere titolari di trattamento pensionistico diretto alla data del 19 Maggio 2020 e non devono essere, alla medesima data, titolari di un rapporto di lavoro dipendente.

Nella Circolare n. 66/2020, l'INPS conferma che i lavoratori che hanno già presentato la domanda per la fruizione dell'indennità Covid-19 di cui agli articoli 27, 28, 29, 30 e 38 del D.L. n. 18/2020 e che, hanno percepito la predetta indennità per il mese di Marzo 2020, **non devono presentare** una nuova domanda ai fini della fruizione dell'indennità per il mese di Aprile 2020. Questa sarà erogata dall'INPS secondo le modalità di pagamento già indicate dal beneficiario nella domanda presentata per la fruizione della prestazione per il mese di Marzo 2020.

In merito alle medesime indennità per la mensilità di Maggio 2020 invece, con la Circolare n. 66 in oggetto l'INPS rimanda a successive indicazioni.

#### **Nuove categorie di lavoratori indennità Covid-19 D.L. n. 34/2020**

Il D.L. 34/2020 individua quattro categorie di lavoratori dipendenti e autonomi che, non avendo beneficiato delle indennità di cui agli artt. 27 e ss. del D.L. n. 18/2020, hanno diritto ad una indennità di 600 euro per il mese di Marzo in virtù del propagarsi dell'emergenza sanitaria da COVID 19.

Per tutte le categorie di seguito riportate, ai fini dell'ottenimento del beneficio in oggetto è necessario che alla data di presentazione della domanda essi non siano titolari di altro rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato – fatta salva la titolarità di un rapporto di lavoro di tipo intermittente – e, alla medesima data, non siano titolari di trattamento pensionistico diretto, salvo l'assegno ordinario di invalidità, di cui alla Legge n. 222/1984.

### **1. Lavoratori stagionali**

Tra i destinatari dell'indennità in argomento, rientrano i lavoratori dipendenti stagionali appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali, che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra la data del 1° gennaio 2019 e il 31 gennaio 2020 e che abbiano prestato attività lavorativa per almeno trenta giornate nel predetto arco temporale.

I lavoratori in possesso dei requisiti di cui sopra, hanno diritto all'indennità di 600 euro per i mesi di Marzo, Aprile e Maggio 2020.

L'INPS, con Circolare n. 67/2020, precisa che con riferimento ai lavoratori stagionali che hanno presentato per il mese di Marzo 2020 domanda per l'indennità di cui all'articolo 29 del D.L. n. 18/2020, e che non hanno beneficiato della relativa indennità in quanto la domanda è stata respinta esclusivamente in ragione della non appartenenza del datore di lavoro ai settori del turismo e degli stabilimenti termali, le domande stesse verranno riesaminate d'ufficio dall'INPS al fine di consentire la verifica dei requisiti di accesso per il mese di Marzo, Aprile e Maggio 2020.

La categoria di lavoratori di cui sopra, pertanto, ai fini dell'accesso alle predette indennità, **non dovrà** presentare alcuna domanda in quanto verrà considerata utile quella già presentata.

### **2. Lavoratori intermittenti**

Ai sensi del D.M. n. 10/2020, sono destinatari della indennità in oggetto i lavoratori intermittenti, di cui agli articoli da 13 a 18 del D.Lgs. n. 81/2015, che abbiano svolto prestazione lavorativa -nell'ambito di uno o più contratti di tipo intermittente - per almeno trenta giornate nel periodo compreso tra il 1° Gennaio 2019 e il 31 Gennaio 2020.

L'INPS precisa che sono destinatari dell'indennità sia i lavoratori che sono stati titolari di rapporto di lavoro di tipo intermittente con obbligo di risposta alla chiamata e indennità di disponibilità, sia i lavoratori che sono stati titolari di rapporto di lavoro di tipo intermittente senza obbligo di risposta alla chiamata e senza indennità di disponibilità.

### **3. Lavoratori autonomi occasionali**

Possono ottenere l'indennità in oggetto i lavoratori autonomi, privi di partita IVA, non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie. In particolare, la norma prevede che detti lavoratori, ai fini dell'accesso all'indennità, siano stati titolari - nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 23 febbraio 2020 - di contratti di lavoro autonomo occasionali riconducibili alle disposizioni di cui all'art. 2222 del c.c. e che non abbiano un contratto di tale tipologia in essere alla data del 23 febbraio 2020.

Inoltre, specifica l'INPS, tali lavoratori, per i contratti di lavoro autonomo occasionale di cui sono stati titolari nell'arco temporale compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 23 febbraio 2020, "devono essere già iscritti alla data del 23 febbraio 2020 alla Gestione separata di cui alla Legge n. 335/1995, con accredito di almeno un contributo mensile nel periodo dal 1° gennaio 2019 al 23 febbraio 2020".

#### **4. Lavoratori incaricati alle vendite a domicilio**

Si tratta dei lavoratori incaricati alle vendite a domicilio di cui all'art. 19 del D.Lgs. n. 114/1998. In particolare, possono accedere all'indennità in commento i lavoratori che possono fare valere per il 2019 un reddito annuo - derivante dalle predette attività - superiore a 5.000 euro, che siano titolari di partita IVA attiva e iscritti alla Gestione separata di cui alla L. n. 335/1995, e che non siano iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie.

#### **5. Presentazione della domanda e incumulabilità/incompatibilità**

Le richieste dovranno essere presentate all'INPS esclusivamente in via telematica.

Le indennità in argomento non sono compatibili, per il mese di Marzo, con i seguenti trattamenti:

- a. trattamento ordinario di integrazione salariale, assegno ordinario e trattamento di cassa integrazione salariale in deroga di cui agli articoli da 19 a 22 del D.L. n. 18/2020;
- b. indennità c.d. 600 euro di cui agli articoli 27, 28, 29, 30 e 38 del D.L. n. 18/2020;
- c. indennità di cui al D.M. 28 Marzo 2020, in favore dei professionisti iscritti alle Casse di previdenza obbligatoria;
- d. reddito di cittadinanza di cui al D.L. n. 4/2019.

Le indennità di cui ai punti precedenti non sono, inoltre, tra esse cumulabili e non possono essere erogate in favore dei soggetti titolari di Ape sociale (ex art. 1, co. 179, L. n. 232/2016) e dei soggetti che, alla data di presentazione della domanda, sono titolari di pensione diretta, diversa dall'assegno ordinario di invalidità di cui alla L. n. 222/1984.

In merito alle mensilità di Aprile e Maggio, invece, le indennità, per effetto di quanto previsto dall'art. 86 del D.L. n. 34/2020, non sono tra di esse cumulabili, né con l'indennità in favore dei lavoratori domestici, né con le indennità a favore dei lavoratori sportivi.

Rispetto invece al Reddito di cittadinanza, di cui al D.L. n. 4/2019, il D.L. n. 34/2020 prevede il medesimo meccanismo ad integrazione, fino a concorrenza dell'importo.

Le indennità in argomento sono invece compatibili e cumulabili con l'indennità di disoccupazione NASpl, l'indennità di disoccupazione DIS-COLL e l'indennità di disoccupazione agricola.

#### **Precisazioni per i titolari di assegno di invalidità**

l'INPS fa presente che i lavoratori che **non hanno presentato** domanda per il riconoscimento delle suddette indennità Covid-19 per il mese di Marzo in quanto titolari di Assegno ordinario di invalidità, possono presentare la relativa domanda entro l'8 Giugno 2020.

Per richieste già presentate e respinte saranno riesaminate d'ufficio da parte dell'Inps.